

## TC 14 – Video on Demand

Approvata dalla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini ("CAF") in data 8 novembre 2021 e pubblicata nel Foglio ufficiale svizzero di commercio n. 232 del 29 novembre 2021.

### Società di gestione interessate

#### **SSA,**

Société Suisse des Auteurs, société cooperative  
(società gerente)

#### **SUISSIMAGE,**

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di opere audiovisive

#### **ProLitteris,**

Cooperativa svizzera per i diritti d'autore di letteratura e arte

#### **SWISSPERFORM,**

Società svizzera per i diritti di protezione affini

### Sommario

A	Cerchia di utenti.....	2
B	Oggetto della tariffa.....	3
C	Tariffa comune.....	4
D	Compensi .....	4
I	Basi legislative .....	4
1	Percentuali di compenso .....	4
2	Introiti .....	5
3	Opere audiovisive registrate .....	7
4	Quozienti d'eccezione .....	8
II	Offerte SVOD e AVOD .....	9
III	Offerte TVOD ed EST .....	9
1	Modello di fatturazione Alfa .....	9
2	Modello di fatturazione Beta .....	10
IV	Offerte FVOD .....	10
1	Fatturazione secondo tariffe al minuto.....	10
2	Fatturazione secondo importi forfettari annuali .....	11

V	Offerte molto esigue.....	11
VI	Supplemento.....	12
VII	Sconto introduttivo .....	12
VIII	Sconto.....	12
IX	Imposte.....	12
E	Informazioni .....	13
F	Fatturazione.....	15
G	Periodo di validità.....	16

## A Cerchia di utenti

- 1 Gli “**utilizzi**” oggetto della presente tariffa consistono nella lecita messa a disposizione di opere audiovisive su piattaforme online, in modo che chiunque in Svizzera (i “**consumatori finali svizzeri**”) possa accedervi dal luogo e nel momento di sua scelta. È considerata “**utente**” ogni persona che procede a tali utilizzi.
- 2 Gli utilizzi avvengono nell’ambito di “**offerte**”, che possono essere associate a uno dei seguenti modelli di business (rispettivamente una “**forma di offerta**”):
  - Nel caso del Transactional Video on Demand (“**TVOD**”) il consumatore finale svizzero o un intermediario paga all’utente un determinato compenso una tantum affinché l’utente metta a disposizione del consumatore finale una determinata opera audiovisiva per un periodo di tempo limitato dall’utente.
  - Nel caso dell’Electronic Sell Through (“**EST**”) il consumatore finale svizzero o un intermediario paga all’utente un determinato compenso una tantum affinché l’utente metta a disposizione del consumatore finale svizzero una determinata opera audiovisiva in modo tale che possa scaricarla e consumarla senza alcun limite di tempo imposto dall’utente.
  - Nel caso del Subscription Video on Demand (“**SVOD**”) il consumatore finale svizzero (in questo caso l’“**abbonato**”) o un intermediario paga periodicamente all’utente un compenso (canone di abbonamento), affinché l’utente metta a disposizione del consumatore finale svizzero una pluralità di opere audiovisive durante il periodo di abbonamento. La qualificazione di un’offerta come SVOD non è preclusa dal fatto che l’utente dispensi talvolta i propri abbonati dal pagamento del canone (per esempio in relazione a offerte di lancio, di promozione o di fidelizzazione).
  - Nel caso dell’Advertising-based Video on Demand (“**AVOD**”) l’utente mette a disposizione dei consumatori finali svizzeri opere audiovisive. L’utente finanzia la propria offerta AVOD principalmente attraverso introiti pubblicitari. Il

consumatore finale svizzero può di solito accedere a titolo gratuito alle opere messe a disposizione.

- Nel caso del Free Video on Demand (“**FVOD**”) l’utente mette a disposizione dei consumatori finali svizzeri opere audiovisive. A differenza dell’AVOD, l’utente non finanzia la propria offerta attraverso introiti pubblicitari, bensì in altro modo (ad es. attraverso canoni [tipo canoni radio o contributi radio], sovvenzioni, donazioni o liberalità simili). I consumatori finali svizzeri possono accedere alle opere messe a disposizione a titolo gratuito o, nel caso di offerte finanziate da canoni radiotelevisivi, senza costi aggiuntivi oltre ai canoni radiotelevisivi già pagati.

3 Non sono considerati utilizzi i seguenti servizi:

- i servizi di accesso alla rete di un fornitore di accesso o di telefonia;
- l’esercizio di una rete televisiva via cavo;
- la messa a disposizione gratuita di trailer, brevi spot e simili al consumatore finale svizzero allo scopo di promuovere un’offerta che l’utente in questione conteggia in base alla presente tariffa;
- la messa a disposizione, nella misura in cui rientra nell’ambito di applicazione del diritto di citazione (art. 25 LDA) o delle disposizioni in materia di restrizioni a favore dei cataloghi di musei, di esposizioni e di vendite all’asta (art. 26 LDA), inventari di fondi (art. 24e LDA) o di servizi d’attualità (art. 28 LDA).

4 Se un utente gestisce più offerte indipendenti della stessa o di diverse forme di offerta soggette alla presente tariffa, i compensi dovuti in base alla presente tariffa vengono calcolati separatamente per ogni offerta.

## **B Oggetto della tariffa**

5 Formano oggetto della presente tariffa i due seguenti diritti al compenso legali:

- il diritto al compenso degli autori che hanno creato opere audiovisive rese accessibili, come risulta dall’art. 13a LDA;
- il diritto al compenso degli artisti interpreti che hanno partecipato a prestazioni contenute in opere audiovisive rese accessibili, come risulta dall’art. 35a LDA.

6 Il pagamento dei compensi previsti dalla presente tariffa non comporta che l’utente abbia il permesso di effettuare gli utilizzi o che gli utilizzi già effettuati siano approvati retroattivamente. I diritti al compenso oggetto della tariffa presuppongono piuttosto che

l'utente utilizzi le opere audiovisive lecitamente. La SSA sostiene l'utente pubblicando informazioni adeguate sul proprio sito web e fornendo informazioni nei suoi sforzi tesi a garantire che questi, in virtù degli accordi di licenza individuali stipulati con i produttori di film dopo il 1° aprile 2020, non debba pagare compensi per gli utilizzi a favore degli autori e degli artisti interpreti che beneficiano dei diritti al compenso oggetto della presente tariffa.

- 7 Qualora gli utilizzi rientrino nell'ambito di applicazione dell'art. 22c LDA e siano remunerati dall'utente in base alle vigenti tariffe di trasmissione (stato 2021: TC S e tariffa A TV SWISSPERFORM), essi sono esclusi dalla presente tariffa.
- 8 Gli utilizzi remunerati in base a una delle seguenti tariffe comuni sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente tariffa:
- TC 4i;
  - TC 7 (nella misura in cui essa interessi le utilizzazioni di cui all'art. 19 cpv. 1 lett. b LDA);
  - TC 12.
- 9 Rimane riservata la gestione collettiva contrattuale al di là dell'ambito di applicazione della presente tariffa rispettivamente al di là dei diritti al compenso di cui al n. marg.5.

## **C Tariffa comune**

- 10 La presente tariffa è una tariffa comune ai sensi dell'art. 47 LDA delle società di gestione SSA, SUISSIMAGE, ProLitteris e SWISSPERFORM.
- 11 Nell'ambito dell'attuazione della tariffa, la SSA è anche rappresentante e organo comune per l'incasso di SUISSIMAGE, ProLitteris e SWISSPERFORM.

## **D Compensi**

### **I Basi legislative**

#### **1 Percentuali di compenso**

- 12 I compensi di cui all'art. 13a LDA (diritti d'autore) e quelli di cui all'art. 35a LDA (diritti di protezione affini) sono calcolati separatamente.

13 Le “**percentuali di compenso**” sono del 5,0 per cento per i compensi di cui all’art. 13a LDA (diritti d’autore) e dell’1,9 per cento per i compensi di cui all’art. 35a LDA (diritti di protezione affini).

## 2 Introiti

14 Sono considerate **introiti** tutte le entrate in denaro realizzate in totale in relazione agli utilizzi fatti dall’utente (rispettivamente al netto dell’IVA e di altre imposte e tasse da pagare su tali introiti). Vi rientrano in particolare:

- i compensi lordi una tantum o ricorrenti pagati dai consumatori finali svizzeri;
- gli introiti lordi da pubblicità, inserzioni e sponsorizzazioni (rispettivamente se e nella misura in cui siano orientate – anche – al mercato svizzero);
- le prestazioni ottenute tramite bartering (è determinante il valore netto della prestazione messa a disposizione dall’utente);
- le sovvenzioni;
- le eventuali garanzie di deficit utilizzate o, più in generale, tutti i contributi e gli introiti che servono a coprire un deficit sostenuto dall’utente in relazione agli utilizzi.

15 Gli introiti non legati a un utilizzo (ossia all’offerta concreta) non saranno presi in considerazione nel calcolo del compenso in base alla presente tariffa.

16 Gli introiti possono essere percepiti dall’utente direttamente o tramite una società terza (ad es. società di acquisizione pubblicitaria). In entrambi i casi sono determinanti gli importi lordi, in particolare gli importi che l’utente o la società terza fattura effettivamente ai consumatori finali svizzeri, ai clienti pubblicitari, agli sponsor o ad altri committenti (al netto dell’eventuale imposta sul valore aggiunto). In particolare, da tali importi lordi non possono essere detratte spese di acquisizione. Ciò non può avvenire nemmeno se la società terza detrae tali costi di acquisizione all’utente.

17 Se un utente gestisce più offerte indipendenti rilevanti ai fini tariffari, gli introiti verranno ripartiti e ogni parte verrà assegnata all’offerta alla quale è più strettamente legata.

18 I compensi lordi una tantum o ricorrenti pagati dai consumatori finali svizzeri per i “**bundle**” che contengono sia offerte rilevanti ai fini tariffari che altri elementi (ad esempio la possibilità di ricevere trasmissioni in diretta streaming o i servizi di accesso alla rete di un fornitore di accesso o di telefonia) devono essere presi in considerazione per il calcolo del compenso dovuto in base alla presente tariffa come segue:

- Se è noto a quali prezzi gli elementi contenuti nel bundle sono offerti stand alone, cioè indipendentemente da un bundle, i compensi pagati per il bundle vengono ripartiti sui singoli elementi in proporzione ai rispettivi prezzi stand alone. Per il calcolo del compenso dovuto in base alla presente tariffa si deve tenere conto solo della quota attribuibile all'offerta rilevante ai fini tariffari.
- Se i prezzi stand alone dei singoli elementi contenuti nel bundle non sono noti, i compensi lordi da prendere in considerazione vengono determinati moltiplicando il compenso di base applicabile di cui al n. marg. 19 e seg. per il numero di bundle venduti.

19 I compensi di base per l'accesso alle offerte EST e TVOD ammontano, per transazione EST/TVOD, a:

- CHF 0.50 per un'opera audiovisiva con una durata di riproduzione di 60 minuti o più;
- CHF 0.20 per un'opera con una durata di riproduzione inferiore a 60 minuti;

al massimo però al 30 per cento del compenso pagato dal consumatore finale per il bundle.

20 I compensi di base per l'accesso alle offerte SVOD ammontano, per abbonato e mese solare, a:

- CHF 3.50 per un'offerta con 2000 o più opere audiovisive;
- CHF 2.00 per un'offerta con più di 500 ma meno di 2000 opere audiovisive;
- CHF 0.40 per un'offerta con 500 o meno opere audiovisive;
- CHF 0.40 per un'offerta con opere audiovisive destinate principalmente ai bambini (indipendentemente dal numero di opere audiovisive incluse nell'offerta);

al massimo però al 30 per cento del compenso pagato dal consumatore finale per il bundle.

21 Se l'utente dispensa determinati consumatori finali dal pagamento del compenso nel caso dei cosiddetti "**freebie**" (per esempio in relazione a offerte di lancio, di promozione o di fidelizzazione), per il calcolo del compenso dovuto in base alla presente tariffa saranno presi in considerazione gli introiti che l'utente avrebbe conseguito se avesse venduto ai consumatori finali tali freebie al rispettivo prezzo normale. Ne sono eccettuati – e quindi non rilevanti per gli introiti – un mese gratuito per consumatore finale e

anno civile nel caso delle offerte SVOD e tre transazioni gratuite per consumatore finale e anno civile nel caso delle offerte TVOD o EST.

### 3 Opere audiovisive registrate

22 Sono considerate “**opere audiovisive registrate**” tutte quelle opere audiovisive incluse nell’offerta per le quali la legge prevede un diritto al compenso, cioè che non appartengono a nessuna delle seguenti “**categorie di casi**”:

- A. i diritti esclusivi dell’opera audiovisiva in questione sono gestiti personalmente da tutti gli autori e/o artisti interpreti coinvolti ai sensi dell’art. 13a cpv. 2 lett. a o dell’art. 35a cpv. 2 lett. a LDA;
- B. l’opera audiovisiva in questione è una presentazione aziendale, un filmato industriale, un filmato pubblicitario o promozionale ai sensi dell’art. 13a cpv. 2 lett. b n. 1 o dell’art. 35a cpv. 2 lett. b n. 1 LDA;
- C. l’opera audiovisiva in questione è un’opera creata nel corso del rapporto di lavoro o su commissione ai sensi dell’art. 13a cpv. 2 lett. b n. 1 o dell’art. 35a cpv. 2 lett. b n. 1 LDA;
- D. l’opera audiovisiva in questione è un video musicale o una registrazione di un concerto ai sensi dell’art. 35a cpv. 2 lett. b n. 1 LDA (rilevante in relazione al compenso di cui all’art. 35a LDA per i diritti di protezione affini; ai sensi dell’art. 13a cpv. 5 LDA i diritti d’autore musicali sono generalmente esclusi dal diritto legale al compenso);
- E. l’opera audiovisiva in questione è un’opera d’archivio ai sensi dell’art. 22a LDA;
- F. l’opera audiovisiva in questione è un’opera orfana ai sensi dell’art. 22b LDA;
- G. l’opera audiovisiva in questione è utilizzata sulla base di un contratto di licenza concluso prima del 1° aprile 2020;
- H. l’opera audiovisiva in questione non proviene da un Paese di produzione rilevante (definito al n. marg. 23; da determinare separatamente per i compensi di cui all’art. 13a LDA [diritti d’autore] e i compensi di cui all’art. 35a LDA [diritti di protezione affini]);
- I. l’opera audiovisiva in questione è messa a disposizione in modo tale che i consumatori finali in Svizzera non possano normalmente accedervi perché l’utente adotta delle misure di geoblocking nei confronti dei tentativi di accesso dalla Svizzera.

- 23 Sono “**Paesi di produzione rilevanti**” la Svizzera e tutti i Paesi in cui i diritti concernenti la messa a disposizione delle opere audiovisive sono gestiti collettivamente a beneficio degli autori e/o degli artisti interpreti ai sensi dell’art. 13A cpv. 4 o dell’art. 35A cpv. 4 LDA.
- 24 Un’opera audiovisiva con diversi Paesi di produzione proviene da un Paese di produzione rilevante se:
- tutti i Paesi di produzione sono Paesi di produzione rilevanti; o
  - la Svizzera è uno di tali Paesi di produzione (e l’opera soddisfa i requisiti del diritto cinematografico per ottenere lo statuto di coproduzione svizzera e coinvolge almeno un autore o artista interprete svizzero); o
  - almeno uno di tali Paesi di produzione è un Paese di produzione rilevante e la lingua originale dell’opera è una lingua nazionale di uno di tali Paesi di produzione rilevanti.

#### 4 **Quozienti d’eccezione**

- 25 I “**quozienti d’eccezione**” corrispondono al rapporto tra il numero di opere audiovisive registrate incluse nell’offerta (definite al n. marg. 22) e il numero totale di opere audiovisive incluse nell’offerta.

$$\begin{aligned}
 & \textit{[quoziente d’eccezione]} = \\
 & \textit{[numero di opere audiovisive registrate incluse nell’offerta]} \\
 & / \textit{[numero totale di opere audiovisive incluse nell’offerta]}
 \end{aligned}$$

- 26 I quozienti d’eccezione sono determinati separatamente per i compensi di cui all’art. 13a LDA (diritti d’autore) e i compensi di cui all’art. 35a LDA (diritti di protezione affini).
- 27 Se un’offerta viene fatturata per la prima volta a un utente in base alla presente tariffa, i quozienti d’eccezione sono determinati sulla base delle circostanze come si presentano al momento della prima registrazione. La SSA determina l’esatta data di riferimento e ne informa l’utente almeno 30 giorni prima della data di riferimento. I quozienti d’eccezione così determinati saranno applicati per la fatturazione degli utilizzi effettuati dopo il 1° gennaio 2022. La SSA annoterà sulla lista delle opere incluse nell’offerta resa disponibile dall’utente le opere per le quali ritiene di avere il diritto di riscuotere il compenso secondo la presente tariffa.
- 28 Se l’utente o la SSA desidera un adeguamento dei quozienti d’eccezione con effetto a partire dall’anno civile seguente, lo comunica per iscritto all’altra parte entro il 31 ottobre dell’anno civile in corso. In seguito, i quozienti d’eccezione saranno rideterminati

sulla base delle circostanze come si presenteranno il 1° gennaio dell'anno civile successivo (data di riferimento).

- 29 Se l'utente non fornisce alla SSA le informazioni necessarie per determinare i quozienti d'eccezione per tutte le opere audiovisive incluse in un'offerta, i quozienti d'eccezione saranno determinati sulla base delle opere audiovisive contenute nell'offerta per le quali l'utente ha fornito le informazioni necessarie a tale scopo o per le quali la SSA stessa ha determinato le informazioni pertinenti.
- 30 Indipendentemente dal fatto che un utente faccia valere l'appartenenza delle opere messe a disposizione a una delle categorie di casi di cui al n. marg. 22, la SSA può, nel rispetto del principio della parità di trattamento, stabilire e comunicare all'utente che non è dovuto alcun compenso per determinati utilizzi o offerte soggetti alla presente tariffa.

## **II Offerte SVOD e AVOD**

- 31 I compensi dovuti dall'utente secondo la presente tariffa per le offerte SVOD e AVOD corrispondono ai prodotti risultanti dalla moltiplicazione degli introiti realizzati nel periodo di fatturazione in relazione all'offerta per le percentuali di compenso e il quoziente d'eccezione.

$$\begin{aligned}
 [\text{compenso}] &= \\
 &[\text{introiti}] \\
 &x [\text{percentuale di compenso}] \\
 &x [\text{quoziente d'eccezione}]
 \end{aligned}$$

## **III Offerte TVOD ed EST**

- 32 Per le offerte TVOD ed EST esistono due modelli di fatturazione alternativi (Alfa e Beta). Se l'utente desidera la fatturazione secondo il modello di fatturazione Beta per una determinata offerta TVOD/EST, deve comunicarlo alla SSA al momento della prima registrazione tariffaria o al più tardi il 31 ottobre dell'anno civile precedente l'anno civile di fatturazione. In assenza di tale notifica, la fatturazione sarà basata sul modello di fatturazione Alfa.

### **1 Modello di fatturazione Alfa**

- 33 I compensi dovuti dall'utente secondo il modello di fatturazione Alfa per le offerte TVOD ed EST corrispondono ai prodotti risultanti dalla moltiplicazione degli introiti realizzati

nel periodo di fatturazione in relazione all'offerta per le percentuali di compenso e il quoziente d'eccezione.

$$\begin{aligned}
 [\text{compenso}] &= \\
 &[\text{introiti}] \\
 &x [\text{percentuale di compenso}] \\
 &x [\text{quoziente d'eccezione}]
 \end{aligned}$$

## 2 Modello di fatturazione Beta

34 I compensi dovuti dall'utente secondo il modello di fatturazione Beta per le offerte TVOD ed EST corrispondono ai prodotti risultanti dalla moltiplicazione degli introiti realizzati nel periodo di fatturazione in relazione a opere audiovisive registrate per le percentuali di compenso.

$$\begin{aligned}
 [\text{compenso}] &= \\
 &[\text{introiti realizzati in relazione alle} \\
 &\text{opere audiovisive registrate}] \\
 &x [\text{percentuale di compenso}]
 \end{aligned}$$

35 Sono considerati introiti realizzati in relazione a opere audiovisive registrate:

- i compensi lordi derivanti da transazioni TVOD/EST con opere audiovisive registrate; e
- una quota parte degli introiti realizzati in relazione all'offerta in questione che non sono compensi lordi derivanti da transazioni TVOD/EST. Essa corrisponde alla quota parte dei compensi lordi derivanti da transazioni TVOD/EST con opere audiovisive registrate sui compensi lordi derivanti da tutte le transazioni TVOD/EST della rispettiva offerta.

## IV Offerte FVOD

### 1 Fatturazione secondo tariffe al minuto

36 Se per un'offerta FVOD non si applica un importo forfettario annuale come definito al n. marg. 38, i compensi dovuti dall'utente in base alla presente tariffa sono determinati partendo dalla durata di riproduzione aggregata della totalità delle opere audiovisive registrate incluse nell'offerta. Sono calcolati per mese solare secondo la seguente formula:

$$\begin{aligned}
 [\text{compenso}] &= \\
 &[\text{tariffa al minuto}] \\
 &x [\text{durata di riproduzione aggregata della totalità delle}
 \end{aligned}$$

*opere audiovisive registrate incluse nell'offerta espressa  
in minuti]*

- 37 Le tariffe al minuto rilevanti per determinare il compenso per le offerte FVOD ammon-  
tano, per mese solare completo o frazione di mese, a:

	tariffa al minuto relativa ai di- ritti d'autore (DA)	tariffa al minuto relativa ai di- ritti di protezione affini (DPA)
Offerte FVOD di istituzioni della me- moria	CHF 0.00238	CHF 0.00107
Offerte FVOD di organismi di diffu- sione locali e regionali della Svizzera	CHF 0.00238	CHF 0.00107

## 2 Fatturazione secondo importi forfettari annuali

- 38 Per le offerte FVOD elencate qui di seguito i compensi dovuti secondo la presente  
tariffa sono determinati in base agli importi forfettari annuali appositamente concordati  
e valutati appropriati:

	Importo forfettario annuale
Offerte FVOD di ARTE	CHF 15'000.00 per anno civile per ARTE nel complesso
Offerte FVOD di organismi di diffusione di diritto pub- blico da Paesi limitrofi alla Svizzera (D, F, A, I)	CHF 3'750.00 per anno civile e organismo di diffusione
Offerte FVOD della Società svizzera di radiotelevi- sione SRG SSR	CHF 656'000.00 per anno civile per la SRG SSR nel complesso

- 39 Gli importi forfettari annuali comprendono sia i compensi di cui all'art. 13a LDA (diritti  
d'autore) che quelli di cui all'art. 35a LDA (diritti di protezione affini). Tenendo conto  
dei diversi tassi tariffari e quozienti d'eccezione, rispettivamente il 77 per cento degli  
importi forfettari annuali riguarda i compensi di cui all'art. 13a LDA (diritti d'autore) e il  
23 per cento i compensi di cui all'art. 35a LDA (diritti di protezione affini).

## V Offerte molto esigue

- 40 Per quanto riguarda le offerte molto esigue o le offerte con poche opere registrate, la  
SSA può concordare con l'utente dei compensi forfettari, nel rispetto del principio della  
parità di trattamento.

## **VI Supplemento**

- 41 I compensi disciplinati nella presente tariffa saranno raddoppiati in termini di importo, se, anche dopo un sollecito scritto e un termine suppletorio di 30 giorni, l'utente intenzionalmente o per negligenza grave non fornisce le informazioni necessarie o fornisce informazioni inesatte, incomplete o tardive. Resta fermo il diritto di far valere pretese riparatorie.

## **VII Sconto introduttivo**

- 42 Per tenere conto dei particolari oneri amministrativi che gli utenti dovranno sostenere in relazione alla nuova introduzione dei diritti al compenso di cui al n. marg. 5, i compensi dovuti in base alla presente tariffa per gli anni di utilizzo 2022 e 2023 saranno scontati come segue:

- compensi per gli utilizzi nel 2022: sconto introduttivo del 30 per cento;
- compensi per gli utilizzi nel 2023: sconto introduttivo del 20 per cento.

- 43 Lo sconto introduttivo non si applica alle offerte FVOD che vengono fatturate secondo importi forfettari annuali ai sensi del n. marg. 38.

## **VIII Sconto**

- 44 Un utente che è membro di un'associazione di utenti che ha partecipato alle negoziazioni relative alla presente tariffa ed è disponibile come interlocutore della SSA nell'attuazione della tariffa beneficia di uno sconto del 5 per cento sui compensi dovuti in base alla presente tariffa se ha pienamente rispettato le disposizioni tariffarie durante il periodo di fatturazione.

- 45 Un utente che è membro di un'associazione di utenti che centralizza per suo conto le procedure di notifica e di riscossione relative alla presente tariffa beneficia di un ulteriore sconto del 5 per cento sui compensi dovuti in base alla presente tariffa se le disposizioni tariffarie sono pienamente rispettate durante il periodo di fatturazione.

- 46 Gli sconti di cui al precedente n. marg. 44 e seg. non si applicano alle offerte FVOD che vengono fatturate secondo importi forfettari annuali ai sensi del n. marg. 38.

## **IX Imposte**

- 47 I compensi previsti dalla presente tariffa si intendono senza l'imposta sul valore aggiunto. Se quest'ultima va versata in virtù di un oggettivo obbligo fiscale cogente o

dell'esercizio di un diritto d'opzione, essa è dovuta in aggiunta dall'utente all'aliquota d'imposta in vigore.

## **E Informazioni**

48 L'utente fornisce alla SSA tutte le informazioni necessarie per la determinazione, il conteggio e la distribuzione dei compensi disciplinati nella presente tariffa, nella misura in cui sia ragionevolmente accettabile per l'utente fornire le informazioni pertinenti.

49 Ai fini della determinazione dei quozienti d'eccezione al momento della prima registrazione tariffaria di cui al n. marg. 27 e delle successive ridefinizioni di cui al n. marg. 28, l'utente con offerte EST (modello di fatturazione Alfa), TVOD (modello di fatturazione Alfa), SVOD o AVOD è tenuto a notificare alla SSA, entro 90 giorni dalla specifica richiesta da parte della SSA, in base al principio del «best effort», secondo il quale l'utente può basarsi sulle informazioni di cui dispone o che gli sono accessibili con uno sforzo ragionevole, le seguenti informazioni in merito a tutte le opere audiovisive da lui utilizzate alla rispettiva data di riferimento, che devono permettere almeno l'identificazione delle opere:

- titolo (nella versione originale o – se non disponibile – almeno in una delle versioni linguistiche messe a disposizione dei consumatori finali svizzeri);
- nel caso di serie: nome della serie, titoli delle stagioni e delle puntate nonché numero della stagione e della puntata (nella versione originale o – se non disponibile – almeno in una delle versioni linguistiche messe a disposizione dei consumatori finali svizzeri);
- ISAN (della versione originale e/o della versione linguistica corrispondente al titolo notificato), se disponibile;
- durata di riproduzione;
- lingua della versione originale e/o della versione linguistica corrispondente al titolo notificato;
- Paese di produzione e/o Paesi di coproduzione (come notificato dal rispettivo conceditore di licenza);
- nome del regista;
- autori coinvolti (nome, nazionalità), se disponibili;
- anno di produzione;

- genere del film;
  - attori partecipanti (nome, nazionalità), se disponibili;
  - informazioni in merito alla musica contenuta (titoli delle canzoni, ISRC, nomi degli interpreti, nazionalità), se disponibili;
  - data di inclusione nell'offerta;
  - numero di identificazione univoco assegnato dall'utente, se disponibile;
  - categoria di casi pertinente (se l'utente presume che non si tratti di un'opera audiovisiva registrata ai sensi del precedente n. marg. 22).
- 50 Per le opere utilizzate dall'utente sulla base di un contratto di licenza stipulato prima del 1° aprile 2020 basta riportare il titolo, i Paesi di produzione, l'ISAN (se disponibile) e la rispettiva categoria di casi (lett. G di cui al n. marg. 22).
- 51 Per tutte le forme di offerta eccetto il FVOD, l'utente deve notificare alla SSA non più tardi del 30 aprile di ogni anno civile gli introiti conseguiti nell'anno civile precedente (ripartiti in base alla modalità di ripartizione delle fonti di introiti delineata nel n. marg. 14), rivelando il calcolo degli introiti conseguiti in relazione ai bundle e ai freebie di cui ai nn. marg. 18 e segg. Per le offerte SVOD, l'utente deve inoltre notificare alla SSA per ogni mese solare dell'anno civile precedente il numero di abbonati (aggiornato al primo giorno del mese solare in questione).
- 52 Per le offerte FVOD l'utente deve notificare alla SSA non più tardi del 30 aprile di ogni anno civile, per ogni mese solare dell'anno civile precedente (aggiornata al primo giorno del mese solare in questione o – se l'offerta non è stata erogata il primo giorno – all'ultimo giorno del mese solare in questione oppure – se l'offerta non è stata erogata neppure l'ultimo giorno – all'ultimo giorno di erogazione dell'offerta) la durata di riproduzione aggregata delle opere audiovisive registrate incluse nell'offerta.
- 53 Inoltre l'utente deve notificare alla SSA non più tardi del 30 aprile di ogni anno civile le informazioni di cui al n. marg. 49 relative a tutte le opere audiovisive da lui utilizzate nell'anno civile precedente, nonché per ciascuna di tali opere la data della (eventuale) rimozione dall'offerta e il numero delle relative transazioni (nel caso delle offerte TVOD ed EST) o visualizzazioni (nel caso delle offerte SVOD, AVOD e FVOD) da parte di consumatori finali svizzeri. Per le offerte EST e TVOD che vengono fatturate secondo il modello di fatturazione Beta l'utente deve notificare anche gli introiti derivanti dalle relative transazioni TVOD/EST con consumatori finali svizzeri.
- 54 Per le offerte AVOD e FVOD l'utente può limitare la notifica di cui al n. marg. 53 alle opere audiovisive registrate.

- 55 In relazione alle offerte per le quali i compensi previsti ammontano a meno di CHF 500.00 per anno civile, la SSA può rinunciare alle notifiche.
- 56 La SSA può concordare intervalli o modalità di notifica diversi con l'utente o con un'associazione di utenti che organizza centralmente la riscossione per i propri membri.
- 57 L'utente è tenuto a trasmettere le notifiche in un formato elettronico standardizzato che permetta l'elaborazione automatizzata dei dati da parte della SSA.
- 58 Al fine di verificare la correttezza delle notifiche, la SSA può richiedere all'utente ulteriori informazioni e documenti giustificativi.
- 59 Al fine di verificare la correttezza delle notifiche dovute in base alla presente tariffa, la SSA ha la facoltà di prendere visione dei documenti dell'utente rilevanti per il conteggio in base alla presente tariffa nei locali commerciali dell'utente, durante un congruo periodo di tempo nell'orario di lavoro e con un congruo preavviso di almeno 20 giorni lavorativi, ma non più di una volta ogni 24 mesi. Su richiesta della SSA o dell'utente tale verifica sarà eseguita da un revisore dei conti indipendente, vincolato alla riservatezza e autorizzato secondo la legislazione locale, che non è in rapporto di concorrenza con l'utente e che previamente si impegna per iscritto con l'utente a mantenere la segretezza. I costi del revisore dei conti sono a carico dell'utente se, nel corso della revisione, le informazioni da lui fornite si rivelano essere incomplete o errate e hanno portato a un compenso troppo basso. La SSA utilizza le notifiche ricevute dall'utente esclusivamente per la determinazione, il conteggio e la ripartizione dei compensi disciplinati nella presente tariffa, salvaguardando i segreti commerciali dell'utente.

## **F Fatturazione**

- 60 Di regola, la SSA fattura all'utente i compensi dovuti in base alla presente tariffa per anno civile. La SSA può concordare con l'utente intervalli di fatturazione diversi.
- 61 La fattura deve riportare il numero di riferimento comunicato in tempo utile dall'utente alla SSA.
- 62 La SSA può esigere dall'utente dei pagamenti in acconto, in particolare qualora l'utente non abbia adempiuto puntualmente ai suoi precedenti obblighi di pagamento. L'importo degli acconti è determinato sulla base degli ultimi conteggi o di stime.
- 63 Le fatture inviate dalla SSA all'utente devono essere pagate entro 30 giorni dalla ricezione della fattura.
- 64 Se l'utente non fornisce le informazioni previste di cui ai nn. marg. 48 e segg. neanche dopo un sollecito scritto e un termine suppletorio di 30 giorni, o se l'utente non provvede a eliminare entro detto termine suppletorio i vizi lamentati delle informazioni da

lui fornite, la SSA ha la facoltà di stimare le informazioni carenti, mancanti o non comprovate e di calcolare il compenso su tale base (riservandosi di applicare il supplemento di cui al n. marg. 41).

## **G Periodo di validità**

- 65 La presente tariffa è valevole dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.
- 66 Vanno fatturati in base alla presente tariffa esclusivamente gli utilizzi che saranno effettuati dopo l'entrata in vigore della tariffa in data 1° gennaio 2022.
- 67 Il periodo di validità della tariffa si prolunga automaticamente di anno in anno, al massimo fino al 31 dicembre 2027, a meno che una delle associazioni di utenti o delle società di gestione che hanno partecipato alle trattative tariffarie non la disdica con una notifica scritta alle altre parti negoziali almeno 18 mesi prima della scadenza. Tale disdetta non esclude una richiesta di proroga alla CAF.
- 68 Se dopo la scadenza della presente tariffa e nonostante l'avvenuta presentazione della domanda di approvazione non sarà ancora entrata in vigore una tariffa successiva, in via transitoria la presente tariffa continuerà a restare valida fino alla scadenza del termine di impugnazione contro la decisione di approvazione della CAF concernente la tariffa successiva.